DELIBERAZIONE N. 5

CONSIGLIO N. 1 DI DATA 28.01.2021

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

estratto del processo verbale

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREA SCIENCE PARK E AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE. APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE.

		PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
	Aventi diritto di voto:		
1.	Sergio Paoletti	X	
2.	Sabrina Strolego	X	
3.	Alberto Aloisio	X	
	Senza diritto di voto:		
	REVISORI DEI CONTI		
1.	Nazzareno Cerini	X	
2.	Antonio Musella	X	
3.	Rodolfo Fiocchi	X	
	CORTE DEI CONTI		
1.	Tiziano Tessaro	X	
	DIRETTORE GENERALE		
1.	Stefano Casaleggi	X	

SEGRETARIO: Diego Arocchi

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 17, comma 2, n. 25) dello Statuto dell'Ente, che rimette alla competenza del Consiglio di Amministrazione "*l'approvazione delle convenzioni e degli accordi con Università e con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali*";

DATO ATTO che Area Science Park è il soggetto attuatore e beneficiario diretto degli interventi finanziari previsti nell'ambito del Protocollo di Intesa siglato il 1° marzo 2018 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (RAFVG) per la realizzazione del sistema strategico ARGO, da strutturare sul modello *Hub & Spoke* e da sviluppare attraverso quattro linee di intervento integrate in altrettanti *asset*, tra cui l'*asset 1* - Insediamenti industriali ad alta tecnologia - rappresentato da insediamenti industriali in grado di attrarre investimenti ad alta tecnologia in un modello ad economia circolare sostenibile;

PRESO ATTO che:

- le parti firmatarie del suddetto Protocollo d'Intesa hanno convenuto di identificare tra gli obiettivi strategici dell'*asset* 1 la creazione di un modello innovativo per la programmazione, la gestione e lo sviluppo di una zona industriale retroportuale sperimentale, in stretta collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, a sostegno di nuovi investimenti di aziende *hi-tech* manifatturiere nazionali ed estere, nonché di progetti di ricerca industriale, impianti pilota e azioni dimostrative in settori industriali specifici;
- nella sua posizione di ente responsabile dello sviluppo del sistema portuale e del Porto Franco, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha espresso l'interesse di sviluppare direttamente, attraverso le risorse e il modello del sistema strategico ARGO, iniziative volte a creare opportunità per lo sviluppo dei traffici del porto e per le attività ad alto valore aggiunto a esse collegate, con particolare riferimento agli aspetti innovativi collegati alla digitalizzazione, alla transizione energetica, all'economia circolare e alla logistica verde, anche attraverso la promozione di attività produttive e di trasformazione nel territorio di riferimento del sistema portuale;

ATTESO che è ormai venuto a scadenza il Protocollo d'Intesa di durata triennale siglato nel marzo 2017 da Area Science Park e dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale con l'intento di sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione al fine di realizzare un modello di sviluppo industriale innovativo, i cui obiettivi risultano pienamente coerenti con le linee programmatiche del sistema ARGO e, in particolare, con lo sviluppo dell'*asset* 1;

CONSIDERATO che Area Science Park e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale intendono proseguire nel loro rapporto di collaborazione con il fine di conseguire gli obiettivi in tema di promozione industriale già enunciati nel Protocollo da esse concluso e previsti anche nel Protocollo d'Intesa siglato da MIUR, MISE e RAFVG, ma attualmente rivisti, integrati e/o aggiornati in conseguenza degli effetti della crisi indotta dal Covid 19 e in conformità ai nuovi orientamenti fissati dal programma Europeo "*New green Deal*", che impongono di favorire in via prioritaria azioni

quali la decarbonizzazione, la digitalizzazione, il recupero in economia circolare di materiali strategici e ambientalmente sensibili, l'innovazione nella logistica avanzata, la simbiosi industriale, includendo anche i temi legati agli ambiti normativi;

RITENUTO di stipulare un accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge n.241/1990 e s.m.i., volto alla creazione di condizioni favorevoli per sviluppare investimenti ritenuti da entrambe utili allo sviluppo delle opportunità del contesto del sistema portuale, aventi carattere di innovatività e sostenibilità, nel perseguimento delle finalità dell'*asset* 1 e con le risorse del sistema strategico ARGO, così mantenendo la visione di quest'ultimo e i vantaggi offerti dal regime di Punto Franco di Trieste, ribadendo il principio della creazione di sinergie tra le esistenti infrastrutture logistiche e le istituzioni di ricerca e innovazione del territorio (sviluppo di un ecosistema logistico e industriale sostenibile nell'area portuale e retro-portuale dei porti di Trieste e di Monfalcone e nelle aree di riferimento del relativo sistema logistico), attraverso un più intenso e coordinato rapporto di collaborazione tra enti di ricerca, università, industria, finanza e *policy maker*, e attribuendo importanza prioritaria all'utilizzo del territorio regionale come "spazio di concretizzazione di strumenti e prototipi sia fisici che metodologici" dell'*asset* 1 del sistema ARGO;

PRESA VISIONE dello schema di accordo di collaborazione predisposto dai competenti uffici delle parti, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;

PRESO ATTO che l'art. 5 del suddetto accordo prevede la nomina dei referenti per la sua attuazione;

RITENUTO di individuare quale referente per Area Science Park il tecnologo dell'istituto Innovazione e Progetti e Coordinatore Progetti Economia Circolare, Marcello Guaiana;

DATO ATTO che l'accordo di collaborazione sarà sottoscritto dal Presidente dell'Ente, al quale è data facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;

DATO ATTO, inoltre, che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa, salvi i costi di esecuzione delle attività che saranno definiti nel piano di attività comune, come previsto dall'art. 4, che trovano copertura nelle risorse finanziarie del Sistema Argo;

DATO ATTO, infine, che quanto deliberato attiene alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

CON VOTI unanimi;

DELIBERA

- di approvare lo schema dell'accordo di collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di individuare quale referente per Area Science Park il tecnologo dell'istituto Innovazione e Progetti e Coordinatore Progetti Economia Circolare, Marcello Guaiana;

– di dare atto che l'accordo sarà sottoscritto dal Presidente dell'Ente, al quale è data facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Diego Arocchi	Sergio Paoletti
Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI	Firmato digitalmente da **SERGIO PAOLETTI** CN = PAOLETTI SERGIO C = IT

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I.
TRA

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, rappresentata dal Presidente Sergio Paoletti, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Ente, domiciliato per la sua carica presso la sede del medesimo, in Località Padriciano 99 – Trieste (di seguito per brevità denominata "**Area Science Park**")

E

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, rappresentata dal Presidente Zeno D'Agostino, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Ente, domiciliato per la sua funzione presso la sede del medesimo, in Via Karl Ludwig von Bruck 3 – Trieste (di seguito per brevità denominato **"AdSPMAO"**)

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o singolarmente come "la Parte"

premesso che

- **Area Science Park**:
 - è un ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e che supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;
 - nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative, promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo e collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati;
 - è il soggetto attuatore e beneficiario diretto degli interventi finanziari previsti per la realizzazione del sistema strategico ARGO, nell'ambito del Protocollo di Intesa siglato il 1° marzo 2018 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (RAFVG);
- ARGO è un sistema strategico basato sull'innovazione di processi e prodotti per lo sviluppo economico a livello regionale, nazionale e internazionale e in grado di generare incrementi di produttività all'intero sistema economico, attraverso l'interazione tra ricerca e industria, considerata il vero fattore trainante dello sviluppo;
- il suddetto Protocollo d'Intesa, sottoscritto in attuazione della L.R. 45/2017, prevede in particolare che ARGO debba essere strutturato sul modello *Hub & Spoke* e realizzato attraverso lo sviluppo di quattro linee di intervento integrate nell'ambito dei seguenti asset:

- □ *asset 1* - Insediamenti industriali ad alta tecnologia - rappresentato da insediamenti industriali in grado di attrarre investimenti ad alta tecnologia in un modello ad economia circolare sostenibile;
- □ *asset 2* - Generazione e Sviluppo di Impresa - rappresentato dall'incubazione e dalla generazione di impresa attraverso nodi territoriali che operano con metodologie condivise;
- □ *asset 3* - IP4 - Piattaforma Digitale per le imprese - rappresentato dalla trasformazione digitale delle imprese attraverso lo sviluppo di piattaforme regionali con nodi a specializzazione tematica;
- □ *asset 4* - Piattaforme Tecnologiche - rappresentato dalle infrastrutture tecnologiche a sostegno della ricerca e della sperimentazione industriale;

- le parti firmatarie del suddetto Protocollo d'Intesa hanno convenuto di identificare tra gli obiettivi strategici dell'*asset* 1 la creazione di un modello innovativo per la programmazione, la gestione e lo sviluppo di una zona industriale retroportuale sperimentale, in stretta collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, a sostegno di nuovi investimenti di aziende *hi-tech* manifatturiere nazionali ed estere, nonché di progetti di ricerca industriale, impianti pilota e azioni dimostrative in settori industriali specifici;
- **l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale:**
 - quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, istituita dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 ("Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124"), svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti di Trieste e di Monfalcone, assumendo in tal modo un ruolo strategico e assolvendo a una funzione di attrazione degli investimenti e di raccordo delle amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito del porto e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
 - in base al D.M. 13.7.2017, previsto dall'art. 6, comma 12, della L.84/94, e in attuazione dell'art. 1 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace del 1947, è l'istituzione che amministra il Porto Franco di Trieste, essendo competente, fatte salve le prerogative di altre amministrazioni, in materia di individuazione delle aree su cui attuare il Porto Franco nella provincia di Trieste, di autorizzazione alla manipolazione dei beni e alla produzione di beni e servizi, anche a carattere industriale; di regolamentazione dell'accesso al porto franco con i relativi orari; di promozione industriale e commerciale,; di promozione della formazione professionale;
 - attraverso il controllo esercitato sulla Società dell'Interporto di Trieste, esercita, nella posizione di partner industriale, un ruolo gestionale nelle piattaforme logistiche e interportuali di Bagnoli della Rosandra, di Fernetti (TS), e di Cervignano del Friuli (UD), in una prospettiva di gestione integrata della logistica nell'area di riferimento del sistema portuale estesa, principalmente attraverso l'intermodalità, a varie aree del territorio regionale;
 - nella sua posizione di ente responsabile dello sviluppo del sistema portuale e del Porto Franco, ha l'interesse di sviluppare direttamente, attraverso le risorse e il modello del sistema strategico ARGO, iniziative volte a creare opportunità per lo sviluppo dei traffici del porto e per le attività ad alto valore aggiunto a esse collegate, con particolare riferimento agli aspetti innovativi collegati alla digitalizzazione, alla transizione energetica, all'economia circolare e alla logistica verde, anche attraverso la promozione di attività produttive e di trasformazione nel territorio di riferimento del sistema portuale,

- nel marzo 2017 Area Science Park e AdSPMAO hanno siglato un Protocollo d'Intesa di durata triennale, ormai venuto a scadenza, finalizzato a sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione al fine di realizzare un modello di sviluppo industriale innovativo, i cui obiettivi risultano pienamente coerenti con le linee programmatiche del sistema ARGO e, in particolare, con lo sviluppo dell'*asset* 1;
- con il presente accordo Area Science Park e AdSPMAO intendono pertanto proseguire nel loro rapporto di collaborazione con il fine di conseguire gli obiettivi in tema di promozione industriale già enunciati nel Protocollo da esse concluso e previsti anche nel Protocollo d'Intesa siglato da MIUR, MISE e RAFVG, ma attualmente rivisti, integrati e/o aggiornati in conseguenza degli effetti della crisi indotta dal Covid 19 e in conformità ai nuovi orientamenti fissati dal programma Europeo "*New green Deal*", che impongono di favorire in via prioritaria azioni quali la decarbonizzazione, la digitalizzazione, il recupero in economia circolare di materiali strategici e ambientalmente sensibili, l'innovazione nella logistica avanzata, la simbiosi industriale, includendo anche i temi legati agli ambiti normativi;
- in particolare, è intento delle Parti stipulare un accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge n.241/1990 e s.m.i., volto alla creazione di condizioni favorevoli per sviluppare investimenti ritenuti da entrambe utili allo sviluppo delle opportunità del contesto del sistema portuale, aventi carattere di innovatività e sostenibilità, nel perseguimento delle finalità dell'*asset* 1 e con le risorse del sistema strategico ARGO, così mantenendo la visione di quest'ultimo e i vantaggi offerti dal regime di Punto Franco di Trieste, ribadendo il principio della creazione di sinergie tra le esistenti infrastrutture logistiche e le istituzioni di ricerca e innovazione del territorio (sviluppo di un ecosistema logistico e industriale sostenibile nell'area portuale e retro-portuale dei porti di Trieste e di Monfalcone e nelle aree di riferimento del relativo sistema logistico), attraverso un più intenso e coordinato rapporto di collaborazione tra enti di ricerca, università, industria, finanza e *policy maker*, e attribuendo importanza prioritaria all'utilizzo del territorio regionale come "spazio di concretizzazione di strumenti e prototipi sia fisici che metodologici" dell'*asset* 1 del sistema ARGO;

tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto di seguito.

ARTICOLO 1
Valore delle premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 2
Oggetto

1. Il presente accordo ha a oggetto la realizzazione delle azioni di seguito indicate, finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui in premessa, che le Parti si impegnano a compiere nell'ambito di un rapporto di collaborazione diretto e paritario e secondo le rispettive normative:

a) Sviluppo di investimenti produttivi e logistici sostenibili e circolari – tale azione prevede la definizione, la valutazione e l'implementazione progressiva, attraverso le risorse di ARGO, di strumenti utili a integrarsi in un sistema di "*One Stop Shop*", inteso come "macchina" di riferimento, indirizzo e servizio agli investitori interessati a operazioni di sviluppo industriale e logistico ad alto contenuto di innovazione e con "tecnologie eco-sostenibili" nelle aree rilevanti, che sia armonico alle funzioni di ciascuna istituzione avente competenze in tale materia, per la facilitazione degli investimenti nel sistema portuale. A tale scopo, verrà costituita una task force congiunta con staff dedicato secondo una suddivisione di responsabilità e di compiti definita da AdSPMAO.

b) Sviluppo di strumenti di supporto alle decisioni – tale azione mira a realizzare, attraverso le risorse di ARGO, un'"Infrastruttura Dati Territoriali" (IDT) e un sistema/piattaforma di "*Digital Twin*" (ossia

repliche digitali di sistemi fisici), con la messa in opera di strumenti, integrati, ove utile e opportuno, con le tecnologie BIM (*Building Information Modeling*), per acquisire, condividere e valorizzare dati georeferenziati (ad esempio, su edifici, infrastrutture, energia, flussi) riferiti agli ambiti di interesse di AdSPMAO e utili per facilitare processi di gestione integrata di *asset*, nonché, in tal modo, anche le operazioni di insediamento di investitori sul territorio. In tale azione rientra, fra gli altri, la valorizzazione dello strumento pilota DSS sviluppato nell'ambito dell'*asset* 1 anche per lo sviluppo di progetti di simbiosi industriale. L'IDT e il sistema di Digital Twin, rimarranno, assieme alle eventuali piattaforme utilizzate o realizzate, proprietà di AdSPMAO, e rientreranno tra gli strumenti di pianificazione strategica del territorio per un utilizzo che, secondo specifiche politiche di accesso, verrà concordato tra le Parti. Il "know how" (ossia l'architettura senza i dati) sviluppato, sarà comunque a disposizione delle Parti ai fini di possibili replicazioni anche in altre aree di sperimentazione, sulla base di una politica di utilizzo che sarà preventivamente regolata da specifici accordi tra le Parti stesse.

c) Sviluppo di progetti di ricerca applicata per la creazione di filiere di recupero di materiali e dell'energia, attraverso forme di collaborazione che verranno di volta in volta disciplinate dalle Parti per definire i rispettivi compiti e azioni di competenza – tale azione mira a studiare e implementare progetti finalizzati:
 I. al trattamento, stoccaggio e lavorazione in nuove tecnologie di rilevanti quantità di rifiuti o materiali da trasformare in materia prima seconda prodotta dal recupero di rifiuti vari (ad esempio, plastiche, terre rare, scarti di lavorazioni agro-industriali e biomasse, ecc.). Contribuirà all'attuazione di questa azione il progetto Refiber finalizzato alla realizzazione di un nuovo schema nazionale per il recupero di materiali plastici fibro-rinforzati secondo il consolidato modello EPR-*Extended Producer Responsibility*, che prevede l'attività di sperimentazione e ricerca di nuove tecnologie per il recupero della vetroresina da imbarcazioni a fine vita, con particolare riferimento al riutilizzo di materia prima seconda (nuove resine e fibra di vetro);
 II. all'innovazione e ottimizzazione delle filiere energetiche (comprese quelle legate alla futura economia dell'idrogeno) in applicazioni innovative legate all'area di riferimento e alle attività portuali e produttive.

ARTICOLO 3

Modalità della collaborazione

1. Area Science Park e AdSPMAO collaboreranno nella realizzazione delle azioni di cui all'art.2 del presente accordo, secondo un Piano di Attività Comune (di seguito per brevità denominato "PdAC"), definito congiuntamente dagli organi decisionali delle Parti con atto operativo successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
2. Il PdAC di cui al comma 1 dovrà contenere la descrizione delle attività, delle tempistiche, dei risultati attesi e dell'elenco delle risorse allocate da ciascuna delle Parti al fine di dare attuazione al presente accordo e dovrà consentire ad AdSPMAO di beneficiare delle risorse del sistema strategico ARGO (trasferimento di *know-how*, personale, servizi acquisiti sul mercato), coerentemente con l'obiettivo strategico enunciato nel Protocollo di Intesa tra MIUR; MISE e RAFVG di cui in premessa, consistente nella messa a disposizione di risorse complesse a favore della realizzazione di obiettivi di sviluppo, e con il ruolo di Area Science Park quale soggetto beneficiario diretto degli interventi finanziari previsti per la realizzazione del sistema strategico ARGO stesso.
3. Fermo quanto precede al comma 2 del presente articolo e ferma restando la facoltà di pervenire a specifici e ulteriori accordi collegati al PdAC, le Parti si impegnano a collaborare nello svolgimento delle attività indicate nel PdAC avvalendosi delle risorse umane indicate nel PdAC stesso, nonché reperendo,

qualora reputato necessario, particolari professionalità esterne e acquisendo in modalità collaborativa e coordinata servizi funzionali ad attività specifiche.

4. Qualora il PdAC preveda prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non fossero praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico *vs*. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge.
5. Inoltre, ove ritenuto opportuno e in base a specifici accordi, AdSPMAO potrà beneficiare a condizioni agevolate dei servizi e delle attrezzature previsti dagli altri 3 *asset* del Sistema ARGO, quali IP4FVG (Digitalizzazione delle imprese regionali), Piattaforme (Grandi laboratori del sistema "Area" aperti alla ricerca industriale) e *High Impact Net* (generazione di impresa), nonché di altri servizi offerti da Area Science Park nell'ambito di ulteriori iniziative di sviluppo dell'innovazione in azienda.
6. In base all'esito delle attività di monitoraggio e di verifica, che le Parti si impegnano a effettuare in ordine all'andamento delle attività di cui al PdAC per il tramite dei referenti di cui all'art. 5 del presente accordo, gli organi decisionali delle Parti potranno concordemente apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al PdAC stesso.
7. Il presente accordo non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.
8. Nessuna Parte trasferirà i propri diritti o delegherà le proprie obbligazioni discendenti dal presente accordo a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte; tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.
9. Nessuna delle Parti assumerà o creerà obbligazioni per conto dell'altra né farà dichiarazioni o fornirà garanzie a nome dell'altra diverse da quelle autorizzate.
10. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente accordo.
11. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie del presente accordo e delle attività intraprese o realizzate sulla base di essa dovranno essere previamente concordate dalle Parti. In ogni opera o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative del presente accordo dovrà essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi.

ARTICOLO 4
Risorse finanziarie

1. Le Parti concordano di definire le modalità di allocazione delle risorse finanziarie contestualmente alla definizione del PdAC.
2. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dal presente accordo, salvo che non sia diversamente specificato nel PdAC, in cui saranno altresì definite le obbligazioni a carico delle Parti, gli aspetti operativi e amministrativi relativi all'esecuzione delle singole attività.
3. Il presente accordo non comporta l'erogazione di servizi contendibili.

ARTICOLO 5
Referenti

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo le Parti designano quali referenti:
 - per Area Science Park XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - per AdSPMAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. I referenti avranno il compito di:

- mantenere informata la struttura di appartenenza sull'andamento delle attività di cui al PdAC;
- attivarsi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione delle attività di cui al PdAC, verificandone periodicamente la realizzazione;
- adoperarsi per rendere disponibili i mezzi ritenuti necessari per l'esecuzione del presente accordo e per procurarsi eventuali autorizzazioni o nulla osta necessari.

ARTICOLO 6

Riservatezza

1. Nell'espletamento delle attività attuative del presente accordo, ciascuna Parte dovrà mantenere la riservatezza su tutte le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tools*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, che siano qualificati come confidenziali o che ragionevolmente possano essere identificati come tali (di seguito indicate per brevità "Informazioni Riservate").
2. Ciascuna della Parti si impegna altresì a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo le Informazioni Riservate che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività attuative del presente accordo.
3. Le Parti si impegnano, in particolare, a:
 - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa loro dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;
 - conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni Riservate, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività attuative del presente accordo; detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza previsti dal presente accordo ed eventualmente dal PdAC;
 - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto al presente accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
 - astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività attuative del presente accordo.
4. Su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.
5. Resta inteso che le Informazioni Riservate rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione del presente accordo o altra dichiarazione formulata nell'espletamento delle attività attuative del presente accordo potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravviveranno alla cessazione del presente accordo, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori cinque (5) anni.
7. La violazione degli impegni di riservatezza a opera di una della Parti darà diritto all'altra Parte di risolvere il presente accordo e gli eventuali ulteriori accordi collegati al PdAC già stipulati. La Parte non inadempiente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte e il presente accordo si

considererà risolto al ricevimento della relativa comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

8. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Riservate quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

ARTICOLO 7

Disciplina della proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati

1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (*background*), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato delle attività attuative del presente accordo, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (*sideground*). Il presente accordo non attribuisce dunque ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell'altra Parte.
2. Fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli autori o inventori e salvo quanto diversamente pattuito dalle Parti negli accordi collegati al PdAC in considerazione degli effettivi apporti di ciascuna, i risultati delle attività attuative del presente accordo (intendendosi per tali qualsiasi invenzione frutto dei progetti scientifici collaborativi, idea, approccio, metodo, *tool*, informazione, *software* e altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica nell'ambito delle attività), ove brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, saranno di titolarità congiunta delle Parti in parti uguali.
3. I risultati delle attività attuative del presente accordo, come meglio definiti al comma 2 del presente articolo, ove non brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, potranno essere utilizzati da entrambe le Parti, nei rispettivi ambiti di competenza, in osservanza delle regole di riferimento per ogni singolo progetto o iniziativa condivisi.
4. Il personale di Area Science Park e di AdSPMAO avrà il diritto di utilizzo di qualsivoglia risultato di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale, tenendone debitamente informata l'altra Parte.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, nulla di quanto contenuto nel presente accordo potrà limitare l'uso di idee, concetti, *know-how* o tecniche che le Parti sviluppassero individualmente in esecuzione e nel corso della durata del presente accordo.
6. Le Parti, si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi e nelle iniziative attuative del presente accordo dichiarino espressamente l'esistenza della collaborazione tra Area Science Park e AdSPMAO nelle loro pubblicazioni e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
7. Nell'ambito dei contratti collegati al PdAC, aventi a oggetto attività di ricerca e/o consulenza commissionata, potranno essere stabilite la proprietà e il diritto esclusivo di sfruttamento da parte del committente. In ogni caso saranno fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore.

ARTICOLO 8

Pubblicazioni

1. Area Science Park e AdSPMAO riconoscono che i ricercatori e/o i tecnologi coinvolti nelle attività attuative del presente accordo possano pubblicare i risultati scientifici raggiunti nell'ambito di esse. In ogni caso i dati oggetto di pubblicazione saranno preventivamente concordati tra le Parti, al fine di stabilire in maniera congiunta gli ambiti di competenza e il riconoscimento della titolarità dei lavori pubblicati.
2. Area Science Park e AdSPMAO si impegnano, all'esito della disamina delle bozze della pubblicazione e della verifica dell'assenza di violazioni degli impegni di riservatezza assunti ai sensi dell'art. 6 del presente accordo, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati senza giustificato motivo.
3. Sono fortemente incoraggiate le pubblicazioni congiunte tra le Parti, al fine di valorizzare e diffondere la nuova conoscenza che insieme produrranno.

ARTICOLO 9

Protezione dei dati personali

1. Ciascuna Parte precisa che i dati personali dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nel corso della stipulazione e attuazione del presente accordo, saranno trattati, anche tramite mezzi elettronici, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati contenuta nel Regolamento n. 2016/679/UE e nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), unicamente allo scopo di dare attuazione al presente accordo, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. I dati in questione potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa.
2. Ciascuna Parte, nell'ambito delle attività attuative del presente accordo, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze della normativa citata al comma 1 del presente articolo, non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.

ARTICOLO 10

Durata

1. Il presente accordo ha durata di tre (3) anni dalla sua sottoscrizione. Per i primi sei (6) mesi viene attuato in via sperimentale.
2. Nel corso del periodo di sperimentazione il presente accordo può essere modificato o sciolto a richiesta anche di una sola delle due Parti.
3. Al termine del triennio, il presente accordo potrà essere oggetto di rinnovo per un ulteriore triennio, d'intesa tra le Parti da raggiungersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza, a seguito di una verifica condivisa dei risultati raggiunti volta a valutare l'opportunità di proseguire nel rapporto di collaborazione. La proroga sarà formalizzata a mezzo scambio di PEC.
4. Indipendentemente dalla cessazione di efficacia o di risoluzione del presente accordo per qualsiasi motivo intervenuta, eventuali ulteriori e separati accordi collegati al PdAC resteranno in vigore e continueranno a produrre i loro effetti secondo quanto riportato nelle relative condizioni.

ARTICOLO 11

Recesso e risoluzione

1. Qualora l'attività derivante dal presente accordo e da eventuali accordi collegati al PdAC possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.
2. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta o di grave e reiterato inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con il presente accordo. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali l'accordo si intenderà risolto.
3. Oltre che per inadempimento, il presente accordo potrà risolversi anche in caso di impossibilità sopravvenuta.

ARTICOLO 12

Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenute a rispondere, sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori e personale dedicato alla realizzazione delle attività attuative del presente accordo.
2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività attuative del presente accordo, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'una all'altra l'evento, affinché possano avviarsi le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

ARTICOLO 13

Sicurezza

1. Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività attuative del presente accordo come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del medesimo. Si impegnano pertanto fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle attività attuative del presente accordo. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".
2. Le attività attuative del presente accordo contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla/e Sede/i dell'altra, anche per il compimento di parte delle prestazioni di studio, indagine ed elaborazione.
3. Nel caso in cui i lavoratori di AdSPMAO accedano ai locali di Area Science Park in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).
4. I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attuative della presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008.
5. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei Responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri

lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:

a. valutazione dei rischi per le rispettive attività;
b. sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
c. informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
d. fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

6. Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie sedi.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che il proprio personale che svolgerà le attività attuative della presente accordo e che verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi).

ARTICOLO 14

Responsabilità amministrativa e clausola di legalità

1. Sulla base di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.
2. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'altra Parte e consultabili nei siti web degli Enti alla pagina Amministrazione trasparente.
3. Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'espletamento delle attività attuative del presente accordo.
4. Le Parti convengono inoltre che costituisce motivo di risoluzione del presente accordo per inadempienza il verificarsi a carico di una delle Parti di una delle seguenti fattispecie:
 - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dal presente accordo, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
 - violazione ripetuta delle norme di sicurezza.
5. Nelle ipotesi sopra indicate il presente accordo sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ARTICOLO 15

Controversie

1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 16

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi sulla base del presente accordo e dei successivi accordi attuativi sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:
 - Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it
 - AdSPMAO: pec@cert.porto.trieste.it

 o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

ARTICOLO 17

Disposizioni finali

1. Il presente accordo potrà essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo di comune accordo formalizzato a mezzo scambio di PEC.
2. Anche qualora una qualsiasi disposizione del presente accordo fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del presente accordo. In tal caso, le Parti tenteranno di sostituire le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.
3. Il presente accordo è disciplinato in via esclusiva dal diritto italiano, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

ARTICOLO 18

Imposta di bollo e registrazione

1. Il presente accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
2. Nessuna spesa deriva al presente accordo.
3. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86.
4. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della Legge n.241/1990, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park
Il Presidente Sergio Paoletti

Per AdSPMAO
Il Presidente Zeno D'Agostino